



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Dalla giurisprudenza sopra richiamata sembrerebbe emergere un contrasto interpretativo in ordine all'esatta portata degli atti introduttivi del giudizio in oggetto ed alla necessità di indicare nominativamente, nella proposta ministeriale, gli amministratori dei quali viene chiesta la declaratoria di incandidabilità ai sensi dell'art. 143, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In considerazione di ciò, questo Ministero ha chiesto all'Organo di difesa erariale di stimolare un nuovo pronunciamento dei Giudici di legittimità, proponendo ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 45/2016, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione finalizzato ad ottenere la declaratoria di incandidabilità di un ex amministratore del comune di Quarto (NA), sul presupposto che l'amministratore in questione non era nominativamente indicato nella proposta del Ministro dell'Interno e nell'allegata relazione del Prefetto.

Da ultimo, la Suprema Corte ha esaminato le questioni inerenti all'estensione ed alla decorrenza degli effetti della declaratoria di incandidabilità, ponendo fine al contrasto di orientamenti interpretativi, che sul punto aveva contrassegnato la giurisprudenza di merito.

In particolare, i Giudici di legittimità - con pronunce rese nei confronti di ex amministratori dei comuni di Nardodipace (VV) e di Borgia (CZ) - hanno osservato che *"Ai fini dell'interpretazione dell'art. 143, undicesimo comma, del d.lgs. n. 267/2000, che per la prima volta viene all'esame di questa Corte nei termini prospettati, si pone un duplice ordine di problemi nell'individuazione dell'ambito applicativo dell'incandidabilità temporanea prevista per gli amministratori locali che si siano resi colpevoli della cattiva gestione della cosa pubblica. Il primo riguarda l'individuazione di quali siano le elezioni, tra quelle (regionali,*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

provinciali, comunali, circoscrizionali) indicate, cui si riferisce la norma nel prevedere l'incandidabilità al primo turno elettorale successivo allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali; il secondo riguarda l'operatività della incandidabilità nel caso in cui il provvedimento che la dichiara in modo definitivo sopraggiunga quando uno o più turni elettorali si siano già tenuti nella regione successivamente allo scioglimento". Orbene, "L'univoco tenore letterale e grammaticale della norma, chiaramente evidenziato dall'utilizzo della congiunzione coordinante "e", solitamente adoperata per esprimere l'unione di due elementi, e non della congiunzione disgiuntiva "o", solitamente usata per esprimere un'alternativa, consente di identificarne l'ambito applicativo in relazione a tutte le tornate elettorali indicate. Di conseguenza, la candidatura è preclusa nel primo turno elettorale di ciascuna delle predette elezioni (regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali) che si svolgano, successivamente allo scioglimento, nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato". Con riguardo poi all'ambito temporale di operatività della misura interdittiva in esame, ad avviso della Suprema Corte, è ragionevole ritenere che "l'incandidabilità operi quando, come previsto dalla norma, "sia dichiarata con provvedimento definitivo", valendo evidentemente per tutti i turni elettorali successivi che si svolgeranno nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, sebbene nella stessa regione si siano svolti uno o più turni elettorali (di identica o differente tipologia) successivamente allo scioglimento dell'ente ma prima che il provvedimento giurisdizionale dichiarativo dell'incandidabilità abbia assunto il carattere della definitività". In tal senso, la Cassazione non ritiene condivisibile l'opinione "secondo la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

quale la pronuncia definitiva di incandidabilità, ove sopravvenga dopo lo svolgimento del primo turno di una o più elezioni, sarebbe destinata a produrre i suoi effetti con riferimento soltanto alle "altre" (tipologie di) elezioni tra quelle elencate, cioè diverse da quelle già svoltesi dopo lo scioglimento dell'ente, poiché per queste ultime l'incandidabilità non potrebbe operare nei turni elettorali successivi al provvedimento giurisdizionale definitivo che l'abbia accertata. Questa interpretazione non è condivisibile, laddove attribuisce effetti esecutivi ad un provvedimento di incandidabilità prima che sia divenuto definitivo e non considera che nelle elezioni precedenti la persona era candidabile ed eleggibile (salva la ricorrenza di una specifica causa di ineleggibilità o incompatibilità), divenendo incandidabile solo per effetto del provvedimento giurisdizionale definitivo e con riferimento alle elezioni successive nel senso che si è chiarito" (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 22 settembre 2015, n. 18696; Id., sentenza 13 novembre 2015, n. 23299).

Sulla scorta di tali principi, i Giudici di legittimità hanno rinviato alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione, cassando le sentenze impugnate, che avevano dichiarato improcedibile la proposta ministeriale, in quanto successivamente allo scioglimento del consiglio comunale e prima della fine del procedimento di incandidabilità, nell'ambito della regione interessata si era già svolto un turno elettorale tra quelli indicati dalla norma. È, inoltre, prevedibile che troveranno favorevole accoglimento i reclami ed i ricorsi per Cassazione attualmente pendenti e proposti dall'Amministrazione ai fini della riforma di pronunce giurisdizionali, che hanno accolto un'interpretazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

restrittiva analoga a quella ritenuta non condivisibile nelle sentenze da ultimo citate.

Passando all'esame del contenzioso concernente i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel 2015 il Giudice Amministrativo ha dichiarato perenti i ricorsi presentati da due dipendenti – l'uno del comune di Fondi (LT) e l'altro del comune di Cerda (PA) – avverso il decreto ministeriale con cui era stata disposta nei loro confronti l'applicazione della misura di rigore, mentre nel caso del comune di Casignana (RC), il Tribunale Civile di Locri ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del T.A.R. per il Lazio.

Da ultimo, sono intervenute due pronunce del Consiglio di Stato, entrambe favorevoli per l'Amministrazione (comuni di San Giuseppe Vesuviano (NA) e Reggio Calabria). In tali occasioni, l'Alto Consesso ha avuto modo di precisare che la misura in argomento “– *che ai sensi dell'art. 143, comma 5, del t.u.l.p.s. ha carattere temporaneo e che non deve collegarsi all'accertamento di specifiche responsabilità, sanzionabili in sede penale e tantomeno a puntuali figure di illecito disciplinare – può adottarsi nei casi in cui la situazione di condizionamento si estenda, anche in via potenziale, oltre che agli organi elettivi anche a quelli amministrativi, con creazione di una situazione ambientale pregiudizievole per il buon andamento degli uffici la cui riconduzione alla normalità richieda anche un avvicendamento dei funzionari in posizione di vertice o di particolare responsabilità*” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 2 dicembre 2015, n. 5470). Inoltre, “*A fronte di un'acclarata e non contestabile situazione di inquinamento nello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva da parte del Settore*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

preso in considerazione, l'avvicendamento dei quadri dirigenziali e direttivi assolve in positivo una funzione di risanamento e riconduzione alla normalità di un assetto gestionale nel suo complesso gravemente compromesso. Ciò esclude la necessità di una specifica motivazione sull'iscrizione di singoli addebiti a ciascun dipendente addetto di cui è disposto il movimento" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 7 dicembre 2015, n. 5540).

Allo stato, quindi, risultano pendenti n. 23 giudizi, di cui due in grado di appello, relativi ai comuni di Castellammare di Stabia (NA) , Fondi (LT), Furnari (ME), Belmonte Mezzagno (PA), Cerda (PA) e Barcellona Pozzo di Gotto (ME).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

2. L'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano

Con d.P.R. del 23 aprile 2015, la gestione dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta è stata affidata ad una Commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 267/2000, a seguito di vicende giudiziarie che hanno coinvolto i vertici amministrativi e sanitari del nosocomio.

La Commissione ha immediatamente avviato il risanamento dell'ente con l'obiettivo di ripristinare la legalità, migliorare la qualità dei servizi all'utenza, semplificare le procedure amministrative e contenere i tempi per l'erogazione dei servizi.

I primi provvedimenti dell'organo straordinario sono stati adottati allo scopo di assicurare il ricambio del vertice amministrativo e sanitario dell'Azienda, con la risoluzione contrattuale degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario nonché per garantire la funzionalità delle Unità Operative amministrative e sanitarie, compromessa dalla carenza degli organici.

Particolare attenzione è stata dedicata all'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, di recente adozione, che ha disciplinato la gestione centralizzata delle liste d'attesa, la rotazione degli incarichi apicali, la gestione dei ricoveri, distinguendo quelli d'emergenza da quelli ordinari, l'istituzione del Nucleo Operativo di Controllo e del Servizio Ispettivo.

In merito all'assetto organizzativo, la Commissione straordinaria si è prontamente attivata per l'adozione di un nuovo Piano attuativo dell'Azienda (Atto Aziendale) - essendo risalente al 2010 quello vigente al momento dell'insediamento - prendendo gli opportuni contatti con i



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

vertici regionali, cui è stata rappresentata l'esigenza di una profonda revisione della proposta già avanzata dal precedente Direttore generale, che coinvolgesse, soprattutto, il personale sanitario ed amministrativo, attraverso istituti di partecipazione e consultazione.

Tra le priorità individuate per garantire un rapido risanamento nella gestione dei servizi sanitari, assume rilievo l'abbattimento dei tempi delle liste d'attesa in attività istituzionale, tuttora condizionato:

- ✚ dalla mancanza di un accordo territorio-ospedale;

- ✚ dalla indisponibilità di apparecchiature adeguate. A tal riguardo la Commissione ha proceduto ad ammodernare la dotazione tecnologica - con l'acquisto di strumentazione medica in sostituzione di quella obsoleta - ed ha anche approvato un "Piano di vetustà delle apparecchiature", in modo che possa avviarsi un virtuoso processo di programmazione degli acquisti;

- ✚ dalla carenza di una dotazione organica adeguata alle esigenze della struttura. La Commissione ha disposto il rientro in Azienda di tutta l'attività libero professionale intramuraria allargata, anche allo scopo di permettere un puntuale controllo, evitando forme di evasione sia della fiscalità generale che della quota aziendale. A fronte del costante depauperamento del personale, causato, negli ultimi anni, dal blocco delle assunzioni, la Commissione ha dovuto ricorrere al "lavoro flessibile", ad altre forme di reclutamento contrattuale a tempo determinato nonché a sostenere i costi connessi all'eccessivo utilizzo di lavoro straordinario e per attività aggiuntive, sia interne che esterne.

Altra criticità affrontata afferisce al servizio di tesoreria dell'Azienda, il cui rapporto contrattuale viene rinnovato da anni per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

effetto di numerose proroghe, comportando oneri eccessivi se si considera che la quasi totalità delle movimentazioni finanziarie avviene tramite la Società regionale di committenza (S.O.RE.SA.) e che il conto bancario è movimentato con un ridotto numero di operazioni contabili annue.

Al fine di ottenere prestazioni più vantaggiose per l'Azienda, la Commissione ha, più volte, indetto apposite gare che, tuttavia, sono andate sempre deserte.

Nell'ambito delle attività intraprese per il ripristino della legalità, l'organo di gestione straordinaria dell'Azienda ha emanato precise direttive che impongono il rispetto dei termini di pagamento ai fornitori, con la conseguente denuncia per danno erariale a carico di coloro che disattendono le disposizioni. E' stata anche richiamata l'attenzione degli uffici circa il rispetto della tempistica relativa alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture, in ossequio al principio cronologico di contabilizzazione delle stesse. Conseguentemente, si è ottenuto un progressivo e significativo miglioramento dei tempi di pagamento, attualmente ridotti a meno di 50 giorni.

Particolare attenzione è stata, inoltre, rivolta alle criticità connesse alle procedure di gara, connotate da una cospicua presenza di vizi procedurali, con specifico riguardo all'utilizzazione del CIG (codice identificativo gara), al frazionamento degli affidamenti, ai criteri di aggiudicazione caratterizzati da ampia discrezionalità e, non ultimo, alle proroghe tecniche, non sostenute dal requisito dell'eccezionalità.

La Commissione, pur operando in un clima destabilizzato dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'assetto aziendale, ha svolto un assiduo lavoro mirato a compulsare la struttura organizzativa,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

potenziandola contestualmente con professionalità adeguate, onde innalzare il livello dei controlli interni per una verifica della corretta applicazione delle procedure di gara.

Nelle more del perfezionamento della struttura organizzativa, la commissione ha ritenuto di avvalersi della Stazione Unica Appaltante, presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Campania, Molise, Puglia e Basilicata, giungendo alla sottoscrizione di una apposita convenzione.

La commissione ha anche condotto un'azione mirata di ripristino della legalità, attraverso un primo screening degli "appalti sensibili", le cui risultanze, unitamente ai carteggi di interesse, sono state trasmesse alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni e le iniziative del caso. Nell'ambito di tale attività, con riferimento agli atti amministrativi risultati inficiati da profili di illegittimità, ha provveduto a disporre le revoche, con gli opportuni atti deliberativi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

3. L'indagine "Mondo di mezzo" e lo scioglimento del X Municipio

Nell'ambito della nota operazione "Mondo di mezzo", avviata dalla Procura della Repubblica di Roma e conclusasi con l'emanazione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari eseguita il 2 dicembre 2014, sono emersi elementi circa possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nei confronti di Roma Capitale, che hanno indotto il Prefetto di Roma a disporre l'accesso presso il comune ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, il provvedimento adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale capitolino ha delineato l'assetto organizzativo di un sodalizio convenzionalmente denominato "Mafia Capitale", dedito, per un verso, all'esercizio delle attività tipiche delle consorterie tradizionali quali l'usura, l'estorsione, il commercio di armi, ecc.; per altro verso, al controllo ed all'accaparramento di appalti e risorse pubbliche in favore di aziende controllate o colluse, in special modo, nel territorio di Ostia, nel settore della gestione delle aree demaniali marittime e del verde pubblico.

Nella proposta del Prefetto e nelle conclusioni della Commissione di indagine è stato posto l'accento sulla situazione di degrado amministrativo in cui versava l'attività contrattuale dell'ente, aggravata dall'eccessiva frammentazione delle competenze derivante dall'attribuzione delle funzioni di stazione appaltante non solo ai Dipartimenti ed ai Municipi, ma anche alle loro articolazioni interne. Sono state, inoltre, messe in rilievo la vetustà del regolamento sui contratti risalente al 1993 e l'assenza di uno specifico regolamento comunale sulle acquisizioni in economia, nonché di atti di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

programmazione sugli affidamenti in economia. Tra le illegittimità ed anomalie rilevate, si segnalano: la diffusa prassi di non adottare la determinazione a contrarre, che è normativamente prescritta quale atto preliminare all'avvio delle procedure di gara e di affidamento; l'ampio ricorso a procedure non aperte; l'assenza di adeguati sistemi di preselezione delle imprese con la conseguente partecipazione alle procedure di affidamento di imprese spesso riconducibili ad unico centro di interessi; l'assenza di controlli sui requisiti generali e tecnici delle ditte partecipanti alle predette procedure.

Nei sei mesi in cui ha operato, l'Organo ispettivo ha focalizzato i propri accertamenti sul Dipartimento Tutela Ambientale e Protezione Civile, sul Dipartimento Politiche Sociali e sul Dipartimento Politiche Abitative, oltre che sul Municipio X e sulla società AMA, settori risultati maggiormente interessati dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

L'analisi dello spaccato amministrativo in questione ha consentito di far emergere situazioni di evidenti irregolarità nei procedimenti finalizzati all'assegnazione di lavori e servizi e di palesi interferenze dell'organizzazione criminale "Mafia Capitale".

Tuttavia, anche in considerazione delle iniziative intraprese dalla compagine di governo eletta nel maggio del 2013, in direzione della discontinuità rispetto al passato e del recupero di legalità, il Prefetto di Roma ha ritenuto che gli elementi raccolti non fossero sufficientemente univoci, nel senso chiarito dalla giurisprudenza quale *"significatività tendenzialmente oggettiva dell'elemento indiziario, a cui deve accompagnarsi una coerenza d'insieme di tutti gli indizi raccolti, tra cui deve sussistere un rapporto di non contraddizione, armonia ed assenza*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

di possibili interferenze interpretative" (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, sentenza 9 giugno 2010, n. 13720).

Pertanto, tenuto conto della vastità e complessità di Roma Capitale, la pervasività della compromissione riscontrata a seguito dell'accesso non è risultata tale da far prevalere con adeguato grado di certezza l'interesse all'adozione della misura dissolutiva, stante l'imprescindibile necessità di garantire *"la ponderazione degli interessi coinvolti"* per *"la sostanziale identità di tutela tra diritto costituzionale di elettorato e lotta alla criminalità"* (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 17 febbraio 2007, n. 665; T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I, sentenza 3 giugno 2014, n. 5856).

Più marcata e compromessa si è rivelata la situazione del Municipio X, rispetto al quale ulteriori operazioni di polizia giudiziaria hanno fatto emergere gli interessi della criminalità organizzata nel tessuto economico del territorio e, soprattutto, nella gestione delle aree demaniali marittime. Al riguardo, la Commissione di indagine ha esaminato talune procedure di affidamento di appalti o di concessioni di beni demaniali, rilevando come le stesse si siano concluse in favore di ditte riconducibili direttamente o indirettamente ad esponenti di "Mafia Capitale", con la conseguenza che è stato alterato o compromesso il principio della concorrenza tra imprese, agevolando unicamente quelle facenti parte del sodalizio criminoso. Le medesime modalità di attribuzione degli appalti sono state riscontrate per gli affidamenti concernenti i lavori di potatura delle alberature municipali, nonché i lavori di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria ed il presidio di alcuni arenili relativamente all'anno 2014. Con riferimento a tutte queste procedure, come anche ad altre che l'Organo ispettivo ha



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

analizzato nel dettaglio, sono emersi comportamenti della struttura burocratica e del vertice politico del Municipio caratterizzati da evidente favore nei confronti dei soggetti e delle società legate alla più volte citata consorterìa criminale, a cui sono stati garantiti affidamenti attraverso l'inosservanza delle norme di settore e la mancanza di controlli sulla regolarità degli atti e sul possesso dei prescritti requisiti da parte dei soggetti affidatari.

Pertanto, con decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 2015 l'amministrazione del Municipio X – già sciolto con ordinanza del sindaco di Roma Capitale a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente con la conseguente decadenza della giunta municipale – è stata affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, ex art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Avverso il predetto provvedimento è attualmente pendente innanzi al T.A.R. per il Lazio un ricorso proposto dall'Associazione "Comitato Ostia" e dal suo rappresentante legale.

Nel contempo, il prefetto di Roma ha proposto l'avvio della procedura per l'applicazione delle misure previste dal comma 5 del predetto art. 143 nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti di Roma Capitale, per i quali, sulla scorta della proposta stessa e delle conclusioni della Commissione di indagine, sono stati ravvisati i presupposti per l'eventuale adozione del decreto ministeriale di destinazione ad altro ufficio o ad altra mansione con contestuale avvio del procedimento disciplinare. La relativa istruttoria ha messo in luce che taluni dei dirigenti e dipendenti interessati erano già cessati dall'incarico ricoperto; altri risultavano sospesi dal servizio ovvero assegnati ad altri uffici. Nei confronti di tali soggetti la disposizione in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

parola non ha potuto, quindi, trovare applicazione, atteso che la stessa è finalizzata a far cessare un pregiudizio in essere. Infine, relativamente alla posizione di un ulteriore funzionario potenzialmente suscettibile di essere colpito dalla misura in questione, non sono stati riscontrati elementi tali da far emergere forme di consapevole connivenza o collegamento con gli interessi della criminalità organizzata.

3.1 Il "tutoraggio" della prefettura di Roma

A seguito dell'accesso disposto presso Roma Capitale, come sopra precisato, non sono stati riscontrati elementi sufficientemente univoci idonei a legittimare l'adozione di un provvedimento tanto incisivo qual è lo scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata. Tuttavia, si è ritenuto che i gravi vizi di legittimità e procedurali rilevati nell'azione amministrativa della città di Roma richiedessero urgenti interventi correttivi da parte dell'Amministrazione capitolina. In tal senso, il Ministro dell'Interno ha incaricato il Prefetto di Roma, nel quadro della leale collaborazione istituzionale tra Stato ed enti locali, di assicurare proposte ed indicazioni finalizzati a pianificare con il sindaco gli interventi di risanamento dei settori risultati più compromessi a seguito degli accertamenti ispettivi.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e nella prospettiva di un'eventuale ulteriore implementazione in relazione allo sviluppo *in progress* dell'attività di risanamento, sono state indicate le seguenti tipologie di intervento:

➤ l'adozione di atti di indirizzo e programmazione generale nei settori relativamente ai quali sono state riscontrate le maggiori criticità



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

(verde pubblico e ambiente, emergenza abitativa, immigrazione, campi nomadi, ecc.);

➤ l'adozione o l'aggiornamento dei regolamenti di competenza dell'Amministrazione comunale, secondo i principi di imparzialità e buon andamento, con particolare riguardo all'affidamento di lavori, servizi e forniture;

➤ la revoca in autotutela degli affidamenti disposti in assenza di regolari procedure concorsuali;

➤ la predisposizione ed aggiornamento di un albo delle ditte fiduciarie per l'affidamento dei servizi e dei lavori in economia;

➤ il monitoraggio dell'effettiva operatività della centrale unica degli acquisti;

➤ l'avvio delle procedure di annullamento delle determine dirigenziali;

➤ l'implementazione del sistema dei controlli interni;

➤ l'avvio dei procedimenti di verifica e revisione dei contratti, compresi quelli di servizio con l'AMA S.p.A., al fine di verificarne le effettive condizioni e la sostenibilità, tenuto conto dell'evoluzione normativa, amministrativa e contabile.

Ciò stante, con decreto del 1° settembre 2015 il Prefetto di Roma ha istituito un apposito Gruppo di Supporto con la finalità di tracciare, avvalendosi dell'ausilio del Segretario Generale quale necessario elemento di raccordo con l'Amministrazione comunale, le linee di intervento intese al risanamento dell'attività amministrativa di Roma Capitale, muovendo dalle risultanze degli accertamenti compiuti dalla Commissione di indagine, nonché dalle considerazioni svolte nella conseguente proposta prefettizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

In tale direzione, al Gruppo di Supporto è stato assegnato innanzitutto un compito di natura ricognitiva, finalizzato a riscontrare – a cominciare dai settori caratterizzati dalle maggiori criticità quali verde pubblico ed ambiente, emergenza abitativa, immigrazione e campi nomadi – l'adozione di atti di indirizzo e programmazione generale; l'adozione o l'aggiornamento dei regolamenti di competenza comunale, con specifico riguardo all'affidamento di lavori, servizi e forniture; la loro effettiva applicazione in relazione alle procedure poste in essere dall'ente.

In secondo luogo, il Gruppo è stato investito di una funzione propositiva, nel senso di fornire indicazioni e proposte nell'ottica della pianificazione di ulteriori iniziative utili per il processo di legalizzazione in atto.

Per quanto riguarda la documentazione acquisita ed esaminata nell'ambito della sopra citata attività ricognitiva, si segnalano: gli atti di indirizzo e di programmazione generale adottati dall'Amministrazione comunale nel corso dell'anno; i regolamenti vigenti con particolare riferimento all'affidamento di lavori, servizi e forniture; il piano anticorruzione in vigore; un quadro riassuntivo di tutte le procedure di affidamento espletate nel 2015 relativamente ai sopra citati settori di maggiore criticità, anche al fine di verificare l'operatività della Centrale unica degli acquisti; una scheda riepilogativa sulla posizione dei dipendenti e dirigenti dell'ente. Specifiche informazioni sono state, inoltre, richieste ai direttori di ciascun Dipartimento di Roma Capitale in ordine all'assetto dei rispettivi settori di competenza ed alle iniziative intraprese per assicurare la legalità dell'azione amministrativa.